



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

CAPITOLATO D'ONERI

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO
1 Gennaio 2021 – 31 Luglio 2023
CODICE CIG: 8726372DF8

Art. 1 - ENTE APPALTANTE:

Comune di Campli (TE) P.zza Vittorio Emanuele II, 1 – 64012 Campli (Te). Tel. 0861/56011 – Fax: 0861/569916 – PEC: postacert@pec.comune.campli.te.it - Sito internet: <http://www.campli.te.it>.

In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. RG 503 del 27/05/2021 del Responsabile del Servizio, per l'affidamento, mediante procedura aperta del giorno **05/07/2021 ore 10.00**,

Importo netto posto a base d'asta € **195.840,00** IVA esclusa, oltre i costi degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.430,00 non assoggettabili a ribasso.

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'affidamento ha per oggetto il servizio di “*Gestione Asilo Nido per il quinquennio 15 settembre 2021 – 31 luglio 2023*” presso la sede dell'Asilo nido Comunale, in Campli – fraz. Castelnuovo.
2. L'appalto comprende l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche sulla base di un progetto pedagogico elaborato dall'impresa, il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la distribuzione dei pasti e l'assistenza durante i pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali.
3. Il servizio inteso come “*servizio socio-ludico-educativo*” di interesse pubblico nel quadro della politica generale, formativa della prima infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, concorrendo con le famiglie alla loro educazione e formazione nel rispetto degli obiettivi previsti dalla L.R. 76/2000 e della D.G.R. n. 935 del 23 dicembre 2011 e successive modifiche.
4. Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di sicurezza per il personale impiegato, e nel rispetto della deliberazione della G.R. Abruzzo del 26 giugno 2001, n. 565.

ART. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO

1. La strategia generale dell'intervento mira a costruire una rete di supporto alle famiglie e a fornire al Servizio standard di qualità elevati. La strategia che dovrà essere perseguita è quella di predisporre un progetto educativo mirato allo sviluppo psico - fisico dei bambini/e.

ART. 3 - FIGURE PROFESSIONALI

1. Il personale impiegato nell'espletamento del servizio dovrà essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per le prestazioni oggetto dell'appalto come riportato all'art. 9 (figure professionali richieste) del Disciplinare di gara.
2. La ditta aggiudicataria si impegna ad individuare un gruppo costante di lavoro di comprovata esperienza e capacità, assicurando la continuità del servizio e provvedendo tempestivamente, a proprie spese, alla loro sostituzione in caso di assenza.
3. Il personale addetto ai servizi dovrà essere presente sul posto di lavoro, negli orari stabiliti per il servizio.
4. Al personale è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate.

5. La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà al Comune di Campli, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento di tale personale. In ogni caso il Comune può ricusare un operatore impiegato nei servizi, per gravi inadempienze ed irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale, richiedendone la sostituzione.

6. Nell'espletamento del loro lavoro gli operatori dovranno:

- rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro;
- rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- provvedere alla puntuale e corretta compilazione e sottoscrizione dei fogli di presenza e di qualsiasi altra documentazione che si renda necessaria.

7. Entro 5 giorni dalla aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà inviare al Comune di Campli, l'elenco nominativo del personale che andrà ad operare nel servizio.

8. L'elenco dovrà precisare per ogni operatore i seguenti dati:

- Qualifica professionale;
- Posizione contrattuale;
- Posizione assicurativa;
- Curriculum vitae.

9. L'elenco trasmesso dovrà essere corredato da apposita dichiarazione rilasciata dal Responsabile abilitato ad impegnare l'impresa aggiudicataria, attestante per ogni singolo addetto il possesso delle certificazioni sanitarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni assegnate e l'immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione e trasmesso con documentazione integrativa al Comune.

10. L'Amministrazione Comunale richiederà d'ufficio Certificato penale antipedofilia come espressamente previsto dal D.Lgs. n. 39/2014.

11. L'impresa aggiudicataria dovrà altresì fornire il nome del referente responsabile della gestione del personale.

12. Al fine di garantire la continuità del servizio, l'Impresa Aggiudicataria è tenuta ad impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale, evitando un turnover non funzionale, tollerato solo per cause di forza maggiore.

13. Altresì l'aggiudicataria dovrà fornire l'elenco del personale che sarà utilizzato per le sostituzioni.

14. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere sempre comunicata per iscritto e tempestivamente all'Ente.

ART. 4 - FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE

1. Sono richieste le seguenti figure professionali:

- n. 1 coordinatore psico – pedagogico, il quale può operare a livello intercomunale o di Ambito Territoriale Sociale, anche in forma di consulenza esterna, purché garantisca la presenza di almeno 6 ore settimanali.
- Le figure professionali del personale educativo (Educatori/Educatrici) e del personale addetto ai servizi generali devono essere assicurata in numero sufficiente come previsto dall'art. 11 della deliberazione della G. R. Abruzzo del 26 giugno 2001, n. 565.

2. Le caratteristiche richieste al personale impiegato sono specificate all'art. 9 del Disciplinare di gara.

ART. 5 - CALENDARIO - ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO

1. Il servizio funzionerà, di regola e salvo variazioni, da Settembre a Giugno con esclusione delle festività, delle vacanze natalizie e pasquali ed in casi eccezionali previa ordinanza sindacale. Rispetterà il seguente orario di apertura giornaliera dal lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 18,30. E' prevista la possibilità di apertura per il mese di luglio su richiesta. La fornitura dei pasti è assicurata secondo il calendario scolastico della scuola dell'infanzia (1° ottobre – 30 giugno).

ART. 6 - AMMISSIONI

1. Le famiglie provvederanno all'iscrizione dei bambini presso i competenti uffici comunali mentre l'escussione delle rette mensili, dovute dalle famiglie beneficiarie, sarà a carico della ditta aggiudicataria. La retta mensile a carico delle famiglie sarà determinata dall'eventuale ribasso

proposto dalla ditta aggiudicataria, sull'importo a base d'asta di euro 340,00 mensili. La quota retta non comprende i buoni pasto, che dovranno essere acquistati dalle famiglie separatamente, presso gli uffici comunali al prezzo di euro 1,50 cadauno.

2. Il costo retta per i minori diversamente abili in possesso di certificazione ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92 sarà pari ad euro 170,00 mensili.

ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO, OPZIONI E RINNOVI

1. Il Contratto avrà durata nel periodo dal 01.09.2021 al 31.7.2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni..

2. Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: clausola di revisione dei prezzi, come prevista dall'art. 8 del presente capitolato. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l'impresa è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 8 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E VALIDITA' DEI PREZZI.

1. La base d'asta per la retta è fissata nella misura di € 340,00 (euro trecentoquaranta/00)

2. Il corrispettivo è quello risultante dall'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria e si intende comprensivo di ogni qualsiasi spesa che la ditta dovrà sostenere per l'esecuzione del contratto, ed in particolare, degli emolumenti da corrispondere al proprio personale secondo le norme contrattuali vigenti.

3. E' prevista una riduzione per gli utenti che versino in condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92, per i quali la retta è pari ad € 170,00 mensili.

4. Non è ammessa la revisione dei prezzi durante il primo anno di concessione. Ai sensi dell'art. 175 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, con validità a partire dal mese di settembre del secondo anno educativo, e su richiesta dell'impresa, è ammessa una revisione dei prezzi. In assenza dell'identificazione dei prezzi di riferimento per i servizi oggetto della presente concessione ai quali riferirsi, il parametro di riferimento sarà l'indice "ISTAT FOI Generale al netto dei tabacchi, che rileva le variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente", relativo all'anno precedente la richiesta. La revisione del prezzo può essere discrezionalmente concessa dall'Amministrazione previa istanza della Concessionaria corredata da idonea documentazione a sostegno della stessa.

ART. 9- VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'Amministrazione procede d'ufficio alla verifica della situazione inerente la regolarità contributiva dell'Aggiudicatario direttamente dagli uffici previdenziali per la verifica autodichiarazione e successivamente alla stipula del contratto ogni 120 giorni.

ART. 10 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti previsti dall' art. 45 del D.Lgs. 50/2016, le cooperative sociali, i consorzi, i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o costituendi (ATI/RTI). I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente esplicitati nel Disciplinare di gara cui si rinvia.

2. I requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, sono:

1. possesso dell'autorizzazione al funzionamento per i servizi alla persona, di cui all'art. 58 della L. R. 76/2000
2. iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'esercizio di attività analoghe all'oggetto della presente gara;
3. iscrizione all'Albo/Registro professionale o commerciale di categoria (in particolare per le Cooperative sociali iscrizione all'Albo regionale per la Sez. A o C);
4. possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
5. capacità tecnica e professionale dimostrata ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 comma 1, lettera v);
6. capacità economica e finanziaria dimostrata ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 50/2016, comma 1, lett.b), nel rispetto di quanto previsto nel successivo comma 4 dello stesso articolo.

3. Per quanto riguarda le Cooperative sociali, si precisa che, in caso di aggiudicazione, la Cooperativa aggiudicataria, se iscritta nell'Albo Regionale di altra Regione, dovrà ottenere l'iscrizione all'Albo delle Cooperative sociali della Regione Abruzzo, come previsto dall'art. 2, comma 4, della L.R. 38 del 12/11/2004, (BURA n° 35 del 26/11/2004), che recita: *“L'iscrizione all'Albo regionale è obbligatoria per tutte le cooperative sociali e loro consorzi operanti nella Regione Abruzzo”*. I requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo regionale, cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi stessi (di cui agli artt. 5, 6 della L.R. 4 gennaio 2005 n° 2, disciplinata, al momento, come autorizzazione provvisoria, dalla delibera di G.R. Abruzzo n° 1230 del 21/12/2001 su BURA n° 2/2002) sono previsti dall'art.3 della stessa Legge n° 38/2004. Pertanto, subito dopo l'aggiudicazione provvisoria, la Cooperativa aggiudicataria dovrà immediatamente attivarsi per l'ottenimento dell'iscrizione all'Albo regionale della Regione Abruzzo e della successiva autorizzazione al funzionamento da parte del Comune di Campli, cui è subordinata l'aggiudicazione definitiva. **Restano fermi gli ulteriori requisiti e dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione, riportati espressamente nel Bando e nel Disciplinare di gara.**

4. E' VIETATA, pena l'esclusione, la partecipazione contemporanea quale impresa singola e associata in raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi.

ART. 11- ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E SERVIZI OPZIONALI

1. La gestione dei servizi del presente appalto è affidata all'impresa aggiudicataria che vi provvederà:
 - dando attuazione ai progetti gestionali e pedagogico-educativo presentati in sede di gara;
 - impiegando personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti al punto 4 delle modalità di gara;
 - rispettando la normativa prevista dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - garantendo la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
 - formando il proprio personale secondo quanto dichiarato in sede di gara fermo restando il minimo di 30 ore di formazione annue, da effettuarsi fuori orario di servizio ;
 - garantendo l'attività di aggiornamento e supervisione dei propri operatori nel corso dell'attività oggetto del presente capitolato;
 - informando tempestivamente per iscritto il Responsabile del Servizio del Comune in merito a qualsiasi problema e/o difficoltà riguardanti gli utenti in carico;
 - fornendo ogni documentazione utile inerente i rapporti contrattuali dei dipendenti o soci lavoratori impegnati nel servizio di cui al presente capitolato, per la verifica del rispetto delle norme contrattuali di categoria;
 - garantendo, anche in caso di sciopero, le prestazioni che si rendessero necessarie per l'utenza assistita;
 - garantendo altresì gli adempimenti previsti dal D. Lgs 196/2003 (tutela della privacy).
2. A titolo di **Servizio opzionale**, l'impresa, al di fuori dell'orario standard di erogazione del servizio, anche su richiesta dagli utenti, potrà utilizzare i locali oggetto della concessione per la realizzazione, a proprio rischio e con eventuale imposizione di oneri aggiuntivi a carico degli utenti medesimi, di “attività complementari al servizio” e con esso compatibili in termini di normative vigenti e di assicurazione dei corrispondenti standard qualitativi, per le quali dovranno essere previamente concordate, con l'Amministrazione e con la Direzione scolastica, le modalità di svolgimento.
3. Per “attività complementari al servizio” aventi fine di supporto alla genitorialità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, s'intendono quelle di seguito indicate e/o similari:
 - organizzazione di feste;
 - corsi personalizzati per i genitori, al fine di fornire ausilio nell'attività di comprensione del bambino e per affrontare particolari fasi e/o momenti e/o esigenze dello stesso;
 - apertura straordinaria del servizio in giorni e orari diversi da quelli previsti all'art. 3 per fini di supporto alla genitorialità.
4. In ogni caso, l'utilizzo della struttura oltre i periodi e gli orari di funzionamento dell'asilo Nido, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto dalla Direzione scolastica, sulla base di una richiesta motivata dell'impresa gestrice e/o stipula di apposita convenzione con validità temporale pari e comunque

non superiore alla durata del contratto.

Il Comune di Campli si riserva inoltre di attivare un ulteriore servizio di Asilo Nido presso una sede aggiuntiva.

ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

1. A conferma ed integrazione di quanto disposto in altri articoli del presente Capitolato, l’affidatario è tenuto ad assumere i seguenti obblighi:

- garantire il funzionamento dei servizi oggetto di gara con personale professionalmente qualificato e provvedendo con tempestività alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo. Sarebbe preferibile, nel reperimento del personale che la ditta mantenga il personale già operante nel servizio previa verifica del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa regionale vigente.
- Assicurare l’esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio; è inoltre responsabile di tutte le disposizioni emanate a qualunque livello nonché dei danni arrecati a persone e/o cose.
- non sospendere a nessun titolo il servizio neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione scritta del Comune di Campli.
- assumere l’onere retributivo degli operatori impiegati nella gestione del servizio, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia, quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e sicurezza sul lavoro.
- garantire al proprio personale la fornitura di quanto necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela.
- provvedere alla distribuzione dei pasti e all’assistenza durante i pasti, al servizio di igiene e pulizia dei locali.
- farsi carico della manutenzione ordinaria dei locali ove è ubicato il nido d’infanzia;
- fornire una relazione mensile scritta al Responsabile del servizio del Comune, concernente l’andamento e la gestione del servizio ed i risultati conseguiti redatte dagli operatori impegnati nel servizio ed una relazione finale relativa agli esiti del servizio ed in particolare raggiungimento degli obiettivi.
- integrare gli arredi e le attrezzature eventualmente mancanti.
- garantire l’applicazione ai propri collaboratori e fornitori, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al DPR 62/2013, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”
- provvedere ad attivare, in relazione ai soli mesi di Settembre e Luglio di ciascun anno, qualora vi fossero specifiche richieste al riguardo da parte delle famiglie, idoneo servizio di refezione, da organizzarsi nel rispetto della normativa vigente e secondo le tabelle specificatamente richieste e fornite dall’ASL di competenza. Il costo dei pasti resta a carico delle famiglie richiedenti e deve essere determinato dall’Aggiudicataria previo accordo con il Comune.

2. Dopo l’aggiudicazione provvisoria, il soggetto aggiudicatario dovrà presentare entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dall’aggiudicazione, salvo casi particolari da valutare da parte dell’Amministrazione, i seguenti atti:

- la documentazione che sarà richiesta relativamente al possesso dei requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione alla gara;
- la Polizza assicurativa di cui al successivo art. 17;
- la garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 19;
- L’ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- Obbligo dell’avvio del servizio tassativamente entro la data stabilita negli atti di gara,

3. Inoltre, per le cooperative sociali resta fermo quanto esplicitamente previsto dal presente capitolato (iscrizione Albo delle Cooperative sociali della Regione Abruzzo, ecc.)

ART. 13 - OBBLIGHI A CARICO DELL’ENTE

1. Restano a carico del Comune i seguenti obblighi:

- le spese di manutenzione straordinaria e funzionamento dell’immobile, le spese delle utenze, il costo dell’assicurazione sull’immobile;
- la fornitura degli arredi e delle attrezzature dello svolgimento del servizio;
- la manutenzione straordinaria dell’edificio e degli spazi circostanti, delle attrezzature e degli arredi,

fatte salve le circostanze imputabili all'impresa, ovvero alla cattiva gestione degli stessi da parte dell'appaltatore.

- la preparazione dei pasti (lo scodellamento, l'assistenza alla refezione, la pulizia del refettorio sono a carico della ditta affidataria. Le vivande dovranno essere trasportati dagli operatori della ditta affidataria, utilizzando appositi contenitori idonei ai sensi di legge, dai locali cucina siti al piano terra alla sala refezione sita al primo piano).

ART. 14 – EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE

1. Mentre l'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, essa non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l'intervenuta approvazione, con Determinazione Dirigenziale dei verbali della Commissione giudicatrice e della consegna della documentazione di cui al presente Capitolato. L'aggiudicazione è subordinata all'esito degli accertamenti di legge.

2. A richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicataria si impegna a fornire le prestazioni oggetto del presente capitolato anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, avviando il servizio entro il termine indicato nella documentazione di gara.

ART. 15 - COMMISSIONE DI GARA

1. Le offerte saranno esaminate e valutate da apposita Commissione di gara nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016. La Commissione, nell'espletamento del proprio compito, opererà nel rispetto di quanto stabilito nel "*Disciplinare di Gara*".

ART. 16 - DIVIETO DI SUB-APPALTO

1. E' vietato il sub appalto e la cessione, anche parziale, dell'attività oggetto del contratto.
2. L'accertata violazione della presente disposizione, comunicata per iscritto alla ditta, comporterà l'immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, dell'Ente, che provvederà ad incamerare la garanzia fidejussoria di cui successivo all'art. 19 del presente capitolato, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.

ART. 17– OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, sono a carico dell'impresa aggiudicataria, che ne sarà la sola responsabile.
2. A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente o conseguente l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi (compresi gli utenti), senza diritto di rivalsa verso l'Amministrazione appaltante. Nella polizza deve essere esplicitamente indicato che il Comune è considerato "terzi" a tutti gli effetti.
3. Al momento della sottoscrizione del Contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà fornire documentazione comprovante la stipula della suddetta polizza, con la previsione di un massimale unico non inferiore ad €. 1.500.000,00 per R.C.T./R.C.O. appoggiata a primaria compagnia assicurativa.

ART. 18 – CAUZIONE PROVVISORIA

1. L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria come definita dall'art. 93, comma 1 del codice pari al 2% (*due per cento*) dell'importo complessivo dell'appalto pari ad € **5.875,20 (cinquemilaottocentosettantacinque/20)**.
2. **Si rappresenta agli operatori economici interessarti che con DM 31/2018 pubblicato in GU 83 del 10.4.2018, in vigore a far data dal 25.4.2018, sono stati approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104 del D. Lgs. 50/2016.**
3. **Ai fini di semplificazione delle procedure, l'art. 1 comma 5 del detto Decreto ministeriale prevede che gli offerenti e gli appaltatori presentano alle stazioni appaltanti LE SOLE SCHEDE TECNICHE, contenute nell'Allegato B – schede tecniche, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.**
4. **La mancata presentazione della cauzione provvisoria, ovvero la presentazione di una cauzione in modalità diverse da quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.**
5. E' fatta salva l'applicazione delle altre norme del codice degli appalti che disciplinano le garanzie

fideiussorie, da intendersi integralmente richiamate.

6. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. Ai sensi dell'art. 93, comma 9 del codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

8. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9001.2008. In tal caso la ditta dovrà dimostrare il possesso di detta certificazione mediante presentazione in copia conforme da allegare alla "*documentazione amministrativa*", BUSTA "A" di cui all'art. 13 del Disciplinare di gara.

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 50/2016, ovvero pari al 10% dell'importo complessivo netto del contratto, mediante pagamento in contanti, ovvero mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contenente la rinuncia espressa al beneficio da parte del fidejussore della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'art. 1994 del Codice Civile.

2. Si rappresenta agli operatori economici interessarti che con DM 31/2018 pubblicato in GU 83 del 10.4.2018, in vigore a far data dal 25.4.2018, sono stati approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104 del D. Lgs. 50/2016.

3. Ai fini di semplificazione delle procedure, l'art. 1 comma 5 del detto Decreto ministeriale prevede che gli offerenti e gli appaltatori presentano alle stazioni appaltanti LE SOLE SCHEDE TECNICHE, contenute nell'Allegato B – schede tecniche", debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.

4. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

5. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

ART. 20- STIPULA DEL CONTRATTO

1. La stipula del contratto, che avverrà nella forma pubblica amministrativa, dovrà aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e, comunque, previa acquisizione ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2 del D.Lgs. 159/2011 della documentazione antimafia nonché dell'ulteriore documentazione, che verrà richiesta dall'Amministrazione.

2. Prima della stipula del contratto di appalto, la ditta aggiudicataria dovrà produrre entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta la seguente documentazione:

- Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, **esclusivamente nella forma consentita dal con DM 31/2018 pubblicato in GU 83 del 10.4.2018, in vigore a far data dal 25.4.2018 ;**
- Polizza assicurativa €1.500.000,00 per R.C.T./R.C.O. appoggiata a primaria compagnia assicurativa.
- Elenco e curriculum del personale che verrà impiegato nel presente appalto;
- Elenco e curriculum del personale che verrà impiegato per le eventuali sostituzioni;
- Atto notarile attestante l'avvenuta costituzione del RTI, in caso di partecipazione di RTI non ancora costituite.

ART. 21 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese occorrenti, preliminari e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, tassa di registrazione, ecc), nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.
2. Se l'impresa aggiudicataria è una Cooperativa sociale, si applicano le esenzioni previste dal D.lgs. N. 460/97 in quanto ONLUS di diritto (esenzione dall'imposta di bollo)

ART. 23 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. numero 1377 del 21 dicembre 2016 recante attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017) pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
2. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
3. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
4. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 24 – VERIFICHE DEGLI ADEMPIMENTI OGGETTO DEL CONTRATTO (LIVELLI DI QUALITA')

1. Il Comune di Campli effettuerà controlli con proprio personale sul servizio reso e sulla applicazione di quanto previsto dal presente capitolato (il controllo verrà effettuato in itinere, annualmente e alla scadenza dell'affidamento).
2. Resta facoltà del Comune richiedere in qualsiasi momento informazioni e documentazioni sul regolare svolgimento del servizio ed attuare controlli e verifiche.

ART. 25 - INADEMPIMENTI E PENALI

1. In relazione alla gestione del servizio, con riferimento agli obblighi specifici e generali spettanti alla ditta aggiudicataria, il Comune eserciterà vigilanza e controlli, per accertarne la conformità alle disposizioni contrattuali.
1. Le inadempienze ritenute lievi a insindacabile giudizio del Comune comporteranno l'applicazione di una penale di €. 50,00 con la sola formalità della previa contestazione degli addebiti. Il ripetersi o il perdurare di dette inadempienze comporterà il raddoppio della penale, oppure l'adozione di misure più severe;
2. Le inadempienze più gravi, che determinano la risoluzione del contratto, il Comune si riserva l'applicazione di misure più severe fino ad una penalità massima pari ad € 500,00;
3. Le contestazioni degli addebiti avverranno esclusivamente in forma scritta e le sanzioni saranno corrisposte mediante versamento diretto alle casse dell'Ente.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di gravi e comunque reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel progetto di gestione dei servizi presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati;
2. Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente affinché la ditta adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso pur in presenza di disdetta la ditta è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto qualora non possa essere assicurato il subentro di un'altra ditta per l'espletamento dei servizi.

3. Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
- a) In caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
 - b) In caso di cessione dell'azienda di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - c) Inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro (inquadramento e retribuzione contrattuale a norma del CCNL);
 - d) Gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l'applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest'ultima sia reiterata.
 - e) Inosservanza da parte del Concessionario o dei suoi fornitori e collaboratori a qualunque titolo delle disposizioni di cui al DPR 62/2013, in quanto compatibili, come previsto dall'art. 2 comma 3 del medesimo provvedimento.

4. In caso di risoluzione del contratto resta salva per l'Amministrazione la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in inadempienza della risoluzione fermo restando l'applicazione delle penali.

ART. 27 - NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili.
2. Il Comune fornirà all'Aggiudicatario, all'atto dell'affidamento, l'elenco nominativo degli utenti ammessi al servizio. Tale elenco iniziale potrà essere modificato in corso di esecuzione del servizio, a seconda delle necessità del Comune, senza che per questo l'affidatario possa accampare pretese o diritti di sorta.


ART. 28 - TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.

1. Ai sensi della D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., come modificato dal D. Lgs. 101 del 2018 in attuazione del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Campli, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti e alle rispettive famiglie, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

2. L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto. In questo ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all'Amministrazione entro il termine tassativo di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Campli , li _____



Il Responsabile del servizio p.t.
(Dott. Luca Galeotti)

.....